



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 241
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. 241. ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali. Aggiornamento per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell'autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all'esercizio del solo impianto di produzione di biometano.

Titolare: ECO.LAN. S.p.A.

P.IVA/C.F.: 01537100693

Sede legale: via Arco della Posta n. 1 - Lanciano (CH) - 66034

Sede impianto: Comune di Lanciano (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTA l’autorizzazione unica (A.U.) n. 241 rilasciata ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 in favore di ECO.LAN. S.p.A. con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023;

RICHIAMATA altresì la determinazione DPC025/144 dell’8/4/2025 di aggiornamento dell’A.U. n. 241 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l’immissione in rete del biometano;

PRESO ATTO della comunicazione di ECO.LAN. S.p.A. prot. n. 10645 del 9/7/2025, agli atti con prot. n. 0287928/25, con cui il titolare richiede la modifica non sostanziale dell’A.U. n. 241, rilasciata e aggiornata con i provvedimenti sopra richiamati, finalizzata ad attribuire la medesima autorizzazione al solo impianto di produzione del biometano, che è anche impianto IPPC denominato “*Impianto di recupero della frazione organica sito in località Bel Luogo di Lanciano*”, provvisto di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da ultimo con determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e relativa a “*AIA – DPC026/186 del 29/07/2022 - Variante sostanziale per Realizzazione di una linea di digestione anaerobica per la produzione di biometano nell’impianto di compostaggio sito in località Bel Luogo di Lanciano*”;

PRESO ATTO in particolare della motivazione alla base dell’istanza, ovvero che il trasporto del gas naturale è effettuato da Società Gasdotti Italia S.p.A. (SGI S.p.A.) e il contratto di allacciamento dell’impianto di produzione del biometano alla rete gas, sottoscritto in data 12.12.2023 tra ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A., allegato alla richiesta di modifica non sostanziale, all’art. 2 prevede che SGI S.p.A. in relazione al metanodotto di connessione alla rete provveda alla progettazione preliminare, alla progettazione esecutiva, all’acquisizione degli asservimenti e dei diritti reali necessari,

all'approvvigionamento e fornitura di materiali e apparecchiature, a posa in opera, installazione, direzione lavori, collaudi, avviamento e ripristini;

PRESO ATTO altresì della richiesta di voltura del 5/6/2025, agli atti con prot. n. 0235548/25, con cui il titolare ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di SGI S.p.A. dell'A.U. n. 241 per il solo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto;

RILEVATO che la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. non è inerente agli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025 ma esclusivamente all'attribuzione di titolarità e responsabilità in merito alla costruzione ed esercizio delle opere per come queste sono state autorizzate con i predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusa con giudizio del CCR-VIA n. 3681 del 16/06/2022 con esito favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, non subiscono modifiche e pertanto non è necessario sottoporre la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. alle procedure di valutazione ambientale;

PRESO ATTO che l'assetto autorizzativo risultante dagli aggiornamenti come sopra delineati non presenta incoerenze con le disposizioni dell'intervenuto D.Lgs. 190/2024, dal momento che per gli interventi sottoposti alla disciplina del decreto medesimo, elencati negli allegati A, B e C (quest'ultimo in particolare riferito agli interventi da autorizzare con procedura ordinaria), non è esclusa la possibilità che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento di impianti siano autorizzati con titolo distinto da quello dell'impianto stesso;

RITENUTO, anche in ragione di tutto quanto sin qui esposto, che la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. in data 9/7/2025 possa essere considerata modifica non sostanziale;

RICHIAMATA la previsione dell'art. 7 dell'A.U. n. 241 "Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica";

RITENUTO pertanto potersi procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 e che detto aggiornamento, in virtù della specificità della modifica, debba prevedere due distinti passaggi:

- presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 241, che deve intendersi autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del solo impianto per la produzione di biometano di potenzialità 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, loc. "Bel Luogo", alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nella determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 e conseguente aggiornamento del relativo provvedimento tramite la presente determinazione;
- necessità di presa d'atto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto, alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, deve essere trasfusa in un provvedimento separato, con il quale si provvederà, all'esito favorevole dell'istruttoria sull'istanza del 5/6/2025, alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di SGI S.p.A.;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere, con il presente provvedimento, all'aggiornamento dell'A.U. n. 241 ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la modifica non sostanziale che ridefinisce il provvedimento come "Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27" alle medesime condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione DPC025/207 del 26/06/2023;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

1. Di prendere atto della non sostanzialità della modifica all'autorizzazione unica n. 241 rilasciata a ECO.LAN. S.p.A. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la determinazione DPC025/207 del 26/06/2023, consistente nella ridefinizione del provvedimento come "Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27" alle medesime condizioni e prescrizioni della determinazione DPC025/207 del 26/06/2023.
2. La finalità dell'autorizzazione indicata in art. 1 dell'A.U. n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 è così integralmente sostituita:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO CON POTENZA ORARIA PARI A 417,6 SMC/H ALIMENTATO DA FORSU E ALTRI SCARTI AGRO-INDUSTRIALI, DA UBICARSI NEL COMUNE DI LANCIANO, LOCALITÀ "BEL LUOGO", FOGLIO 61, PARTICELLE 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 E FOGLIO 62, PARTICELLE 1, 2, 3, 4, 27.

3. L'art. 2 dell'A.U. n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 e modificato con la determinazione DPC025/144 dell'8/4/2025, è così integralmente sostituito: *"Gli impianti devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.*



*Gli impianti, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.”*

4. L'art. 7 dell'A.U. n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 è così integralmente sostituito:
*“La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.
Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:*
 - attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;*
 - procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;*
 - autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;**La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.”*
5. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nella determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni riferite all'impianto di biometano.
6. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano, alle condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, con particolare riferimento alle condizioni e prescrizioni riferite al metanodotto di connessione alla rete, è demandata all'emanazione di successivo provvedimento nel quale saranno trasfuse le disposizioni delle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025 relative al metanodotto e con il quale, all'esito favorevole della relativa istruttoria sull'istanza pervenuta, si provvederà anche alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di SGI S.p.A.
7. Il presente provvedimento viene notificato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
8. Il presente provvedimento è pubblicato sul BURAT.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio